

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-723 del 14/02/2020
Oggetto	DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - DITTA ELEPHANT SRL - CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI CORIANO - VIA PIANE, 25 - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI PRODUZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO - NELL'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI CORIANO - VIA PIANE, 25
Proposta	n. PDET-AMB-2020-741 del 14/02/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno quattordici FEBBRAIO 2020 presso la sede di Via Settembrini 17/D - 47923 Rimini, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

OGGETTO: DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - DITTA ELEPHANT SRL - CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI CORIANO - VIA PIANE, 25 - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI PRODUZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO - NELL'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI CORIANO - VIA PIANE, 25

IL DIRIGENTE

VISTO il *DPR 13 marzo 2013, n. 59 s.m.i.* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA);

RICHIAMATE:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 e smi* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la *Legge 7 aprile 2014, n. 56*, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua le strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la *Deliberazione del Direttore generale n. 90/2018*, con cui è stato, conseguentemente, approvato l'assetto organizzativo analitico dell'Agenzia;
- la *Determinazione dirigenziale n. DET-2019-876 del 29/10/2019* a firma del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est, di approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est a seguito del recepimento degli incarichi di funzione istituiti per il triennio 2019-2022;

VISTA la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016* in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti;

VISTE le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla L.R. n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i.* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Coriano in data 07/12/2018 assunta al protocollo generale di Arpae-SAC Rimini con PG/2019/139941 del 11/09/2019 (pratica ARPAE n. 27018/2019) dalla Ditta **ELEPHANT SRL** (C.F./P.IVA 02013590407), avente sede legale e produttiva in **Comune di Coriano – Via Piane, 25**

intesa ad ottenere il rilascio dell'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)**, ai sensi del DPR n. 59/2013, comprensiva di:

- *autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. n. 152/2006 e smi;*
- *comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della L.447/95 (inquinamento acustico);*

VISTO il D.Lgs.152/06 recante "Norme in materia ambientale" - Parte quinta;

VISTA la Deliberazione di G.R. n. 2236 del 28/12/2009 e s.m.i. che detta i criteri e le prescrizioni per le autorizzazioni di carattere generale;

VISTA determinazione del direttore generale dell'ambiente della Regione Emilia-Romagna n.4606 del 04/06/1999 che approva i criteri elaborati dal CRIAER per il rilascio alle autorizzazioni delle emissioni in atmosfera;

VISTO il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR2020) approvato con delibera n. 115 dell'11 aprile 2017 dell'Assemblea Legislativa;

DATO ATTO che come si evince dalla documentazione allegata all'istanza la ditta esercita l'attività di **PRODUZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO**;

DATO ATTO che come si evince dalla documentazione allegata all'istanza trattasi di

- *modifica impianto*;

VISTA la precedente comunicazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera acquisita in data 18/11/2016 PG/2016/8672 ai sensi del D.Lgs. 152/06 art. 272 c.2 e della Deliberazione di Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i.;

CONSIDERATO che in data 19/09/2019 PG/2019/01445563 è stata convocata la Conferenza *dei Servizi* in forma semplificata e in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14.2 della L. 241/90 s.m.i.;

DATO ATTO che il Comune di Coriano in qualità di ente competente non ha espresso motivi ostativi in materia di inquinamento acustico L.447/95 e di emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06 nei termini previsti dalla Conferenza;

VISTO il parere dell'Azienda USL della Romagna del 18/11/2019 Prot.0296174/P acquisito in data 18/11/2019 PG/2019/177451;

VISTA la Relazione Tecnica rilasciata dal Servizio Territoriale Arpae di Rimini PG/2019/172940 del 11/11/2019;

DATO ATTO che la società richiedente l'autorizzazione ha liquidato i costi istruttori a favore di Arpae SAC di Rimini;

RITENUTO che sussistono gli elementi per procedere all'adozione dell'AUA a favore della Ditta in oggetto, in riferimento ai titoli abilitativi ambientali richiesti nel rispetto di condizioni e prescrizioni riportate nella parte dispositiva;

RICHIAMATI gli artt. 23, 26 e 27 del D.lgs. n.33 del 14/03/2013;

DATO ATTO che, ai sensi del D.lgs. n.196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 70/2018, 90/2018 e 106/2018, compete al sottoscritto responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

ATTESTATA la regolarità amministrativa della presente determinazione;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90 Ing. Giovanni Paganelli, titolare dell'incarico funzionale "AUA ed Autorizzazioni settoriali" all'interno del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini;

DETERMINA

1. DI ADOTTARE, ai sensi del DPR n. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** in capo alla **ditta ELEPHANT SRL** avente sede legale in Comune di Coriano – Via Piane, 25 (C.F./P.IVA 02013590407) per l'esercizio dell'attività di **PRODUZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO** nell'impianto sito in Comune di **Comune di Coriano – Via Piane, 25** fatti salvi i diritti di terzi;
2. La presente AUA comprende e sostituisce i seguenti titoli autorizzativi ambientali:
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs n. 152/2006 e smi) - di competenza ARPAE SAC;
 - comunicazione ai sensi dell'art.8 della L.447/95 (impatto acustico) – di competenza comunale;
3. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
 - 3a) Per l'esercizio dell'attività/impianto, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:

l'Allegato A al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per le emissioni in atmosfera, comprensivo della planimetria con indicazione dei punti di emissione;
 - 3b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013, ovvero richieste ai sensi dell'art.4. Costituisce modifica sostanziale:
 - i. ogni modifica che comporta un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;
 - 3c) Qualora il gestore intenda modificare o potenziare le sorgenti sonore o introdurne di nuove, dovrà presentare comunicazione/domanda di modifica dell'AUA allegando la scheda E del modello AUA ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1995;
 - 3d) La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5, del DPR n. 59/2013;

4. Ai sensi dell'art. 3, comma 6, del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA** è fissata pari a **15 anni a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente** ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;
5. L'**AUA adottata** con il presente provvedimento, **assume efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente**;
6. In caso di inottemperanza delle prescrizioni si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
7. Per ARPAE i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento vengono svolti dalla Sezione provinciale;
8. L'autorità competente, nel caso di criticità sanitarie e/o ambientali, può prescrivere l'installazione di ulteriori impianti di abbattimento e/o l'adozione di opportune soluzioni tecnico-gestionali anche nel corso di validità dell'autorizzazione;
9. E' fatto obbligo di dare immediata comunicazione a ARPAE- Sezione provinciale, AUSL Dipartimento di Sanità Pubblica e Comune, di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasione di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;
10. Il presente provvedimento è trasmesso al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente del Provvedimento conclusivo. Ai sensi dell'art. 4, comma 8 del D.P.R. n. 59/2013, il SUAP trasmette agli enti interessati (Comune di Coriano, Arpae Struttura Autorizzazione e Concessioni, Arpae Servizio Territoriale Sezione di Rimini, A.USL della Romagna) copia del Provvedimento conclusivo, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza;
11. Il gestore dovrà conservare presso lo stabilimento la presente autorizzazione unita alla copia dell'istanza e relativi allegati a disposizione degli organi competenti al controllo;
12. Ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento autorizzativo verrà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs n. 33/2013 s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
13. Per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
14. Di individuare l'Ing. Giovanni Paganelli quale Responsabile del Procedimento del presente atto;
15. Ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data della notificazione o di comunicazione.

IL DIRIGENTE DEL

SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI
RIMINI

Dott. Stefano Renato de Donato

ALLEGATO A

CONDIZIONI:

- 1) La Società svolge nello stabilimento in oggetto, attività di **produzione impianti di sollevamento**;
- 2) esegue la verniciatura dei pezzi in metallo per la realizzazione degli impianti di sollevamento;
- 3) il gestore dichiara che non ci sono emissioni diffuse al di fuori dell'attività di verniciatura;
- 4) dichiara un consumo di solventi (7.000 kg/anno), catalizzatori (700 kg/anno) e prodotti vernicianti (7.400 kg/anno), pari a 58 kg/giorno totali (dichiarati 260 giorni lavorativi);
- 5) ha presentato il quadro di gestione solventi in quanto dichiara di essere soggetta all'art 275 del D.Lgs.152/06 Parte V e precisamente al punto n.2 lettera c) della Parte II dell'Allegato III (Attività di rivestimento di superfici metalliche e di plastica con una soglia di consumo solvente superiore a 5 tonnellate anno);
- 6) dichiara un consumo massimo teorico di solvente di 12,10 tCOV/anno;
- 7) dichiara di rispettare i valori limite di emissione di cui al punto 8 della Tabella 1 della Parte III dell'Allegato III alla parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. espressi come Emissione Convogliata + emissione diffusa;
- 8) dichiara che all'emissione totale di 10,17 tCOV/anno, concorrono:
 - a. Emissioni convogliate (teorica) 8,99 tCOV/anno
 - b. Emissioni diffuse 1,18 tCOV/anno.

PRESCRIZIONI:

EMISSIONI DA AUTORIZZARE

E1 – VERNICIATURA

- Impianto di abbattimento: Filtro a pannelli a doppio strato (cartoncino ultrasensibile "binks" e fibra di vetro), costituito da n. 3 pannelli aventi una superficie filtrante totale di 12,72 m²
- Portata : 30.000 Nm³/h
- Durata : 8 h/g
- Sezione : 0,64 m²
- Temperatura: ambiente
- Altezza : 10 m

Inquinanti emessi: Materiale particellare, composti organici volatili

Per questo tipo di emissione si applicano i limiti previsti dalla DGR 2236/2009 punto 4.7.5 per il materiale particellare e D. Lgs 152/06 parte V all.3 parte III Tabella 1 punto 8 per i COV e all.III parte I punto 2.3 per le sostanze classificate H351:

Inquinanti	Valori limite di emissione
Materiale particellare	3 mg / m ³
COV (espressi come C-organico Totale)	100 mg/Nm ³
2-Butanonossima	20 mg/Nm ³

Autocontrolli: l'azienda dovrà effettuare sulla emissione controlli analitici a **cadenza annuale**, i risultati dei quali dovranno essere annotati su di un apposito registro con pagine numerate e bollate a cura dell'ARPAE, e firmate dal responsabile dell'impianto a disposizione

degli organi di controllo competenti. In alternativa, il controllo del parametro materiale particolato può essere sostituito, dopo installazione di pressostato differenziale dotato di segnalazione acustica o blocco impianto atto alla verifica del buon funzionamento dei filtri medesimi, da ispezioni mensili all'impianto di abbattimento delle polveri l'esito delle quali sarà annotato sul registro suddetto.

Devono essere utilizzati prodotti vernicianti con contenuto di sostanze solide non inferiore a 60% in massa, o preferibilmente prodotti a base acquosa con contenuto di co-solvente organico non superiore al 20% in peso.

Qualora il gestore dimostri che il flusso di massa riferito alla 2-Butanonossima sia inferiore a 100 g/h, è esonerato dal limite in concentrazione e dagli autocontrolli per la stessa sostanza.

E2 – VERNICIATURA

- Impianto di abbattimento: Filtro a pannelli a doppio strato (cartoncino ultrasensibile "binks" e fibra di vetro), costituito da n. 3 pannelli aventi una superficie filtrante totale di 12,72 m²
- Portata : 35.000 Nm³/h
- Durata : 8 h/g
- Sezione : 0,64 m²
- Temperatura: ambiente
- Altezza : 10 m

Inquinanti emessi: Materiale particolato, composti organici volatili

Per questo tipo di emissione si applicano i limiti previsti dalla DGR 2236/2009 punto 4.7.5 per il materiale particolato e D. Lgs 152/06 parte V all.3 parte III Tabella 1 punto 8 per i COV e all.III parte I punto 2.3 per le sostanze classificate H351:

Inquinanti	Valori limite di emissione
<i>Materiale particolato</i>	<i>3 mg / m³</i>
<i>COV (espressi come C-organico Totale)</i>	<i>100 mg/Nm³</i>
<i>2-Butanonossima</i>	<i>20 mg/Nm³</i>

Autocontrolli: l'azienda dovrà effettuare sulla emissione controlli analitici a **cadenza annuale**, i risultati dei quali dovranno essere annotati su di un apposito registro con pagine numerate e bollate a cura dell'ARPAE, e firmate dal responsabile dell'impianto a disposizione degli organi di controllo competenti. In alternativa, il controllo del parametro materiale particolato può essere sostituito, dopo installazione di pressostato differenziale, da ispezioni mensili all'impianto di abbattimento delle polveri l'esito delle quali sarà annotato sul registro suddetto.

Devono essere utilizzati prodotti vernicianti con contenuto di sostanze solide non inferiore a 60% in massa, o preferibilmente prodotti a base acquosa con contenuto di co-solvente organico non superiore al 20% in peso.

Qualora il gestore dimostri che il flusso di massa riferito alla 2-Butanonossima sia inferiore a 100 g/h, è esonerato dal limite in concentrazione e dagli autocontrolli per la stessa sostanza.

Altre prescrizioni:

Controlli di messa a regime: gli impianti dovranno essere a regime entro 15 giorni dalla notifica del provvedimento finale da parte del Suap; il gestore dovrà effettuare il rilevamento dei parametri inquinanti delle emissioni **E1, E2** in uno dei primi dieci giorni di marcia degli impianti a regime

mirante alla verifica del rispetto dei valori limite. I risultati del controllo devono essere trasmessi, entro 30 giorni dalla messa a regime dell'impianto agli organi competenti, e devono essere tenuti a disposizione delle Autorità competenti per il controllo.

Piano di Gestione dei Solventi: Il gestore è tenuto ad aggiornare annualmente il Piano di gestione dei solventi sulla base dei controlli analitici effettuati e ad inviarlo alla scrivente Agenzia (punto 3 dell'all.III alla parte V del D.Lgs.152/06); il primo aggiornamento dovrà essere effettuato entro il 28 febbraio 2021 relativo all'anno 2020; il Piano di gestione dovrà evidenziare il rispetto dei limiti di cui al punto 8 della tab.1 dell'All.III alla parte V del D.Lgs.152/06 relativamente alle emissioni convogliate e alle emissioni diffuse; il mancato rispetto comporterà l'adeguamento degli impianti di abbattimento o l'adozione di materie prime a basso tenore di solventi;

- 1) Durante i rilevamenti alle emissioni devono essere determinate, con riferimento ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose, sia le portate degli effluenti, sia le concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione o comunque espressamente previsti nelle specifiche prescrizioni tecniche. Le condizioni di esercizio dell'impianto durante l'esecuzione dei controlli devono essere riportate nel rapporto di prova o nel Registro degli indicatori di attività del ciclo tecnologico.
- 2) I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.
- 3) Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi automatici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno 3 letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione. Le norme tecniche: Manuale Unichim n.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni" indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% e per metodi automatici un'incertezza pari al 10%.
- 4) Il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura, (cioè l'intervallo corrispondente a "risultato misurazione meno incertezza di misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.
- 5) I camini di emissione devono essere dotati di prese di misura posizionate in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria all'esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento (UNI EN 15259 e UNI

EN 13284-1 e UNI EN 16911-1); le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità (5 diametri nel caso di sfogo diretto in atmosfera).

- 6) E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri l'inadeguatezza. Ogni presa di misura deve essere attrezzata con bocchettone di diametro interno da 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per almeno 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati a circa 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. I camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione.
- 7) I sistemi di accesso degli operatori ai punti di misura e prelievo devono garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/08 ss.mm.ii. L'azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. In mancanza di strutture fisse di accesso ai punti di misura e prelievo, l'azienda deve mettere a disposizione degli operatori addetti alle misure idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza.
- 8) Devono essere adottati tutti gli accorgimenti possibili al fine di limitare le emissioni diffuse secondo le prescrizioni previste all'allegato V alla Parte quinta del D.Lgs. 152/06.
- 9) Al fine di rendere agevole l'identificazione di ogni singolo punto d'emissione appartenenti alle varie linee di produzione dei diversi reparti, si prescrive l'adozione di apposita cartellonistica recante l'esatta denominazione del punto d'emissione.

Condizione di normalizzazione dei risultati

Le concentrazioni degli inquinanti alle emissioni da confrontare con i limiti di emissione, sono determinate alle seguenti condizioni:


- Temperatura 273 K
- Pressione 101,3 KPascal
- Gas secco

Misurazione delle emissioni con metodi discontinui di prelievo ed analisi

I metodi suggeriti ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione, sono riportati nella successiva tabella; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente sentita ARPA.

La metodica da utilizzare deve comunque essere scelta a partire da metodi analitici ufficiali o normati (UNI EN – UNI - UNICHIM); nel caso non sia nota l'incertezza di misura, essa dovrà essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non dovrà essere superiore al 30% del valore limite stesso; nella presentazione dei risultati deve essere descritta la metodica utilizzata.


Parametro/Inquinante	Metodi indicati
Criteri generali per la scelta dei punti di campionamento	UNI EN ISO 10169:2013
Temperatura, Pressione, Velocità, Portata emissione	UNI EN ISO 10169:2013
Polveri o Materiale Particellare	UNI EN 13284-1:2003
Umidità	UNI EN 14790:2006
Determinazione della concentrazione di COV espressa come Carbonio Organico Totale (C < 20 mg m-3)	UNI EN 12619
Determinazione della concentrazione di COV espressa come Carbonio Organico Totale (C < 20 mg m-3)	UNI EN 13649
Determinazione della concentrazione di COV espressa come Carbonio Organico Totale (C > 20 mg m-3)	UNI EN 13526



PIANO TERRA

LEGENDA EMISSIONI

- E1 - CABINA DI VERNICIATURA
- E2 - CABINA DI VERNICIATURA



PIANO PRIMO

	Comittente:	Elephant Srl	Rev:	00
	Pratica:	Via Piane, 25 - 47853 Coriano (RN)	Sezione DVR:	Scalari
			Pratica:	1-2-3
				Foglio: A3

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.